

SMART WORKING: COSA CAMBIA DOPO LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA



Il prossimo 31 marzo 2022 dovrebbe terminare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e con esso la possibilità di ricorrere allo smart working in modalità semplificata.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022, lo smart working dovrà essere regolamentato esclusivamente con accordo individuale, ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. da 18 a 23 e del Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato del 7 dicembre 2021, e comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la procedura ordinaria.

Ricordiamo, che la procedura di smart working semplificato si è caratterizzata per l'assenza dell'accordo individuale col lavoratore, per la modalità di comunicazione "sintetica" e per l'assolvimento degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza con la consegna di un documento predisposto dall'INAIL.

Di seguito desideriamo illustrarvi le caratteristiche e gli adempimenti che saranno necessari per poter continuare ad utilizzare correttamente lo smart working, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza.



Caratteristiche

dello smart

working

ARGOMENTO DESCRIZIONE

Lo smart working, o lavoro agile, è disciplinato dalla Legge 81/2017, artt. da 18 a 23 e dal Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato del 7 dicembre 2021.

Si concretizza in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che ne consente l'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orari o di luogo di lavoro, con la finalità di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il c.d. work-life balance.

Le caratteristiche principali dello smart working sono:

- la possibilità di eseguire della prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali;
- l'assenza di vincoli orari ad eccezione dei limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanali come previsti dalla legge o dal contratto collettivo applicato;
- la parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

La facoltà di prestare l'attività lavorativa in smart working è stabilità **con accordo sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore.**

L'accordo individuale deve riflettere i contenuti dell'eventuale contrattazione collettiva di riferimento, della regolamentazione aziendale e, comunque, deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite dal Protocollo del 7 dicembre 2021.

L'adesione allo smart working è volontaria.

I datori di lavoro che adottano lo smart working in azienda sono tenuti a riconoscere la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizione di disabilità ai senti dell'art. 3, c.3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Affinché la prestazione lavorativa possa essere resa in modalità agile il datore di lavoro deve stipulare per iscritto degli accordi individuali con ogni singolo lavoratore.

L'accordo disciplina l'esecuzione dell'attività lavorativa ed in particolare deve prevedere:

- la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità e il luogo di svolgimento della stessa;
- le modalità attraverso cui vengono esercitati il potere direttivo e il potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali;
- gli strumenti di lavoro messi a disposizione del dipendente e le modalità di utilizzo degli stessi;
- la regolamentazione dei tempi di riposo giornaliero e le misure volte a garantire il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni di lavoro;
- l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- le modalità di recesso dall'accordo.

Accordo individuale con il lavoratore



L'accordo individuale può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Qualora l'accordo venga stipulato a tempo indeterminato le parti sono libere di recedere e di tornare a svolgere la prestazione secondo le modalità normali, dando un preavviso non inferiore a 30 giorni, elevato a 90 qualora l'accordo sia stato stipulato con un lavoratore disabile ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

È fatta salva la possibilità di recedere prima della scadenza del termine, in caso di accordo a tempo determinato, o senza il rispetto dei termini di preavviso se a tempo indeterminato, in presenza di un giustificato motivo.

Sicurezza sul

lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro del lavoratore anche quando svolge l'attività lavorativa in smart working.

A tal fine, il legislatore ha imposto l'obbligo di predisporre un'informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi allo smart working, da consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si rammenta che il lavoratore in smart working gode della tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali dell'azienda e contro eventuali infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo prescelto per lavorare al di fuori dei locali aziendali.

Obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'accordo per lo svolgimento dello smart working e le sue modificazioni sono oggetto di comunicazione obbligatoria tramite l'apposito applicativo informatico reso disponibile dal Ministero sul portale ClicLavoro.

Alla luce della diffusione dello smart working e dell'onerosità dell'attuale procedura, nonché della richiesta pervenuta dalle parti sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta lavorando per semplificare la modalità comunicazione vigente rendendola più simile a quella che ha caratterizzato tutto il periodo emergenziale.

Difatti, l'emendamento presentato dai tecnici del MLPS al decreto Sostegni ter prevede che il datore di lavoro debba comunicare in via telematica solamente nominativi dei lavoratori e le date di inizio e di fine della vigenza dell'accordo di smart working.

Auspicandoci che tale semplificazione venga attuata prima del 1° aprile 2022, ricordiamo che l'attuale procedura richiede che venga effettuata una comunicazione per ogni singolo lavoratore a cui deve essere allegato il relativo PDF dell'accordo di smart working.

L'omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.